DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1985

che completa e modifica la decisione 83/461/CEE della Commissione, del 4 luglio 1983, che stabilisce le definizioni relative all'elenco delle caratteristiche e l'elenco dei prodotti agricoli per l'esecuzione dell'indagine «strutture 1983» nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole

(85/643/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che organizza delle indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 e il 1987 (1),

vista la decisione 83/461/CEE della Commissione, del 4 luglio 1983, che stabilisce le definizioni relative all'elenco delle caratteristiche e l'elenco dei prodotti agricoli per l'esecuzione dell'indagine «strutture 1983» nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole (2),

considerando che i risultati delle indagini 1985 e 1987 sulla struttura delle aziende agricole, disposte dal regolamento (CEE) n. 1463/84, possono concordare in tutta la Comunità economica europea solo a condizione che i concetti contenuti nell'elenco delle caratteristiche siano intesi ed applicati in modo uniforme; che occorre quindi elaborare per tali concetti le definizioni uniformi che si rivelino necessarie;

considerando che è inoltre necessario contenere il carico di lavoro degli stati membri e della Commissione per il raggiungimento degli scopi prefissati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'allegato I della decisione 83/461/CEE è completato conformamente all'allegato I della presente decisione.

2. L'allegato II della decisione 83/461/CEE è completato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Nel quadro delle indagini del 1985 e 1987 sulla struttura della aziende agricole sono applicabili soltanto le definizioni riguardanti le caratteristiche elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1463/84.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione

Alois PFEIFFER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 3.
(2) GU n. L 251 del 12. 9. 1983, pag. 100.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI E NOTE ESPLICATIVE CHE COSTITUISCONO O COMPLETANO LE DEFINIZIONI E LE NOTE ESPLICATIVE STABILITE NELLA DECISIONE 83/461/CEE

(I = Definizioni; II = Note esplicative)

H/02 **Superficie boscata**

I. Superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi i pioppeti dentro o fuori foresta, nonché i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda.

II.Nel caso di consociazione fra coltivazioni agrarie e boschive la superficie è suddivisa proporzionalmente in base all'utilizzazione del terreno.

Sono comprese anche le barriere frangivento e le piantagioni boscose di confine, situate nell'azienda e che si ritenga opportuno includere nella superficie boscata.

Sono compresi gli alberi di Natale.

Sono esclusi:

— i noci che siano destinati principalmente alla produzione di frutta (vedi G/01), le altre piantagioni non forestali (G) e i vincheti (G/06);

— le superfici con alberi isolati, con piccoli gruppi o filari di alberi (H/03);

— i parchi e i giardini ornamentali (H/03) e i pascoli (F/01 o H/01);

— le lande o brughiere (F/01 o H/01);

— i vivai forestali commerciali e altri vivai situati fuori foresta (G/05).

H/02 a) *Non commerciali*

I. Superfici boscate coltivate a fini non commerciali.

II. Superfici boscate, la cui produzione di legno è prevalentemente destinata all'autoconsumo ovvero prevalentemente destinate a scopi diversi dalla produzione di legno.

H/02 b) *Commerciali*

I. Superfici boscate coltivate prevalentemente con lo scopo di vendere il legno ivi prodotto.

e/o

H/02 c) *Foresta di latifoglie*

I. Tutte le superfici boscate, il cui patrimonio arboreo è composto almeno per il 75 % di latifoglie.

H/02 d) *Bosco di conifere*

I. Tutte le superfici boscate, il qui patrimonio arboreo è composto almeno per il 75 % di conifere.

H/02 e) *Bosco misto*

I. Tutte le altre superfici boscate che non sono foreste di latifoglie o boschi di conifere.

J/09 **Ovini (di tutte le età)**

J/09 a) *Pecore*

I. Ovini femmine che hanno già partorito.

II. Sono comprese:

— le agnelle destinate alla riproduzione,

— le femmine di riforma.

J/09 b) *Altri ovini*

I. Tutti gli ovini ad esclusione delle pecore.

J/10 **Caprini (di tutte le età)**

J/10 a) *Caprini: femmine da riproduzione*

I. Caprini femmine che hanno già partorito.

II. Sono comprese:
— le capre o caprette destinate alla riproduzione,
— le capre da riforma.

J/10 b) *Altri caprini*

I. Tutti i caprini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

J/17 **Coniglie fattrici**

I. Conigli femmine che hanno già partorito.

J/18 **Api**

I. Numero di alveari tenuti per la produzione del miele.

II. *Un* alveare è costituito da *una* colonia di api, indipendentemente dal tipo della loro sistemazione.

L/10 **Numero complessivo delle giornate equivalenti di lavoro a tempo pieno (attività agricola) non comprese nei punti L/01-06 lavorate da persone non direttamente assunte dall'azienda (per esempio, assunte tramite imprese appaltatrici di manodopera).**

I. Ogni tipo di lavoro agricolo svolto nell'azienda (in conformità delle norme esplicative relative alle caratteristiche L/01-06 «Manodopera agricola dell'azienda»). Da persone non assunte dalla corrispettiva azienda bensì che lavorano in proprio o sono state assunte da terzi, per esempio da imprese appaltatrici di manodopera che svolgono lavori a livello di produttore agricolo, o da cooperative.

II. È compresa tutta la manodopera occupata per conto di terzi nell'azienda intervistata; sono tuttavia escluse le attività degli uffici contabili agricoli e la mutua assistenza non remunerata tra agricoltori. Le ore di lavoro prestato vanno convertite in giornate o settimane equivalenti di lavoro a tempo pieno.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI

Nell'elenco dei prodotti esclusi (allegato II della decisione della Commissione 83/461/CEE) viene cancellata nella voce 014.59 altri animali (api, bachi da seta, animali da pelliccia, lumache, animali non nominati altrove) la parola «api».
